



UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Provvedimento n. 69/2016

Il Giudice Unico, Dott. Giorgio Pozzoli, nella seduta del 13 ottobre 2016, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29 gennaio 2016 nel procedimento disciplinare a carico del Tesserato Dario Garofalo posto in essere giusta decisione dell'Ufficio del Procuratore Federale n.35 del 13 ottobre 2015, ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. In data 23 ottobre 2015 perveniva a questo Ufficio la succitata decisione n. 35 dell'Ufficio del Procuratore Federale a firma del Sostituto Procuratore dott.ssa Giulia Lentini, a ciò delegata dal Titolare dell'ufficio avv. Susanna Conti con delega 12/2/2015 (prot. n. 256 del 17/2/2015). Detto provvedimento giungeva ad esito dell'indagine condotta dall'organo inquirente federale alla luce della denuncia presentata dal presidente dell'associazione affiliata "ASD Speed Wave", sig. Gianfranco Oliveri, pervenuta alla federazione in data 1/12/2014 (prot. n. 2242).

In sintesi, il suddetto presidente contestava la gravemente deficitaria organizzazione da parte dell'incolpato della manifestazione sportiva di moto d'acqua svoltasi a Catania nei giorni 1 e 2 novembre 2014 presso lo stabilimento balneare "Le Capannine" e, a dimostrazione di quanto assunto, produceva immagini e depositava pedissequa dichiarazioni a firma di altri sedici soggetti.

Con la succitata decisione, il Procuratore Federale chiedeva a questo Giudicante di disporre l'archiviazione del procedimento. Con provvedimento n.80/2015 del 4 dicembre 2015 (prot. n. 817 del 9/12/2015), il Giudice Unico disponeva la convocazione avanti a sé dell'Ufficio





del Procuratore Federale, dell'incolpato Garofalo e del denunciante Oliveri all'udienza del 29 gennaio 2016.

Con comunicazione pervenuta alla Federazione in data 27 gennaio 2016 (prot. n.126), il Sostituto Procuratore Federale significava la propria impossibilità a presenziare alla disposta udienza, ribadendo la richiesta di archiviazione formulata nel prefato provvedimento.

Alla disposta udienza comparivano i Tesserati convocati, i quali venivano sottoposti ad interrogatorio libero da parte di questo Ufficio. Ad esito dell'udienza, il Giudice si riservava. MOTIVI DELLA DECISIONE. Disposti nel paragrafo che precede i passaggi processuali, risulta incontestato che l'incolpato Garofalo non svolgesse attività di ufficiale di gara.

Risulta altresì *per tabulas* che a svolgere l'attività di Commissario Generale fosse nell'occorso la sig.ra Francesca D'Angelo, la quale ha disposto l'interruzione della competizione per condizioni meteomarine avverse, come da verbale del Commissario generale versato in atti. Il Commissario Generale D'Angelo ha quindi esercitato il potere/dovere al medesimo attribuiti dalla normativa federale (cfr. mansionario Ufficiali di gara FIM). Nessuna responsabilità, dunque, può essere ascritta al Garofalo in ordine alla vicenda, essendo al medesimo estranea ogni decisione in ordine alla sospensione/interruzione della competizione.

In secondo luogo, il denunciante Oliveri lamenta che in occasione della prima tappa di campionato regionale del 12 ottobre 2014, svoltosi anch'esso in Catania presso lo stabilimento "Le Capannine", il Garofalo avrebbe rifiutato al denunciante medesimo, presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, la convocazione degli ufficiali di gara necessari per il corretto svolgimento della competizione.

Vi è però da sottolineare che la competenza a designare e convocare gli Ufficiali di gara spetta esclusivamente agli uffici federali, che si coordinano con il Gruppo Ufficiali di gara (GUG), e non al delegato regionale, il quale svolge per così dire un ruolo "politico" di promozione e coordinamento dell'attività motonautica sul territorio regionale, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Anche in questo caso, il soggetto destinatario



della richiesta non è stato individuato correttamente e a nulla vale un supposto principio di affidamento, peraltro inesistente.

Non è compito dello scrivente Giudice accertare d'ufficio fatti diversi da quelli di cui è stato fatto esame, per il che esula da questo procedimento la valutazione dell'effettivo corretto svolgersi delle competizioni in parola. Risulta tuttavia evidente la mancanza di un nesso di responsabilità tra l'incolpato Garofalo e i fatti considerati nel presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice Unico

accoglie la richiesta di archiviazione formulata dall'Ufficio del Procuratore Federale con decisione n. 35 de 13 ottobre 2015 e dispone l'archiviazione del procedimento.

Manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Tesserati Dario Garofalo e Gianfranco Giacomo Oliveri, nonché alle rispettive associazioni di appartenenza, nonché di pubblicare la presente sentenza sul sito internet della Federazione fino al 31 dicembre 2017.

Milano, 13 ottobre 2016.



IL GIUDICE UNICO
Dott. Giorgio Pozzoli

